

TI_GERICHTE 9.2020.168 vom 31. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2020.168

FR: TI_GERICHTE 9.2020.168 du 31 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 9.2020.168 del 31 marzo 2021

Regeste

Custodia alternata: criteri

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Con la decisione impugnata l'Autorità di protezione ha: confermato nel merito la decisione supercautelare che "ridava" la custodia alla madre; disposto che la madre si occuperà di accompagnare i figli ad ogni appuntamento di cura (SMP, CPE, ergoterapia,...); disposto che alla madre compete la scelta degli operatori sanitari e il percorso scolastico dei figli; obbligato la madre a continuare la collaborazione con la Rete; regolamentato le relazioni personali padre-figli e le vacanze; incaricato il SAE per il sostegno della famiglia della madre e dei figli; disposto che il padre dovrà rifondere alla madre gli assegni famigliari percepiti da marzo 2020 e attenersi al pagamento dei contributi alimentari fissati nel contratto di mantenimento; invitato la rete a segnalare ogni fatto che potrebbe compromettere il bene di minori. L'Autorità di protezione ha motivato tali dispositivi indicando che la madre è rivolta prioritariamente al bene di figli, "capace di curarsi, ascoltare, chiedere, condividere e collaborare con le persone che curano la sua malattia che non pregiudica la sua capacità genitoriale", indicando per contro che il padre ha un "atteggiamento contraddittorio e irrispettoso delle decisioni dell'Autorità, un atteggiamento diseducativo e manipolatorio nei confronti dei figli, la non volontà di confrontarsi con la rete". L'Autorità di prima sede ha precisato che gestire la cura e l'educazione dei figli in un contesto lavorativo e di nuova famiglia, con altri figli non è facile, precisando che la scelta della custodia va fatta fra il genitore che ha più tempo per la cura dei figli e sa decidere – tra il bene dei minori e le sue personali limitazioni e/o esigenze – in primo luogo per il bene dei minori. Tenuto conto di questo criterio, a mente dell'Autorità prime cure, la madre è la migliore garante di cura e di tempo per i figli. L'Autorità di protezione ha disposto il

ripristino delle relazioni personali con il padre, precisando che le stesse vanno monitorate. Ha infine previsto che il padre dovrà rifondere immediatamente gli assegni famigliari percepiti e attenersi al pagamento regolare dei contributi alimentari alla madre. L'Autorità di prima sede ha infine rilevato che non essendo riuscita a reperire un curatore educativo avrebbe optato per il sostegno del SAE.

E. 3

Con il proprio gravame RE 1 postula l'annullamento della decisione 26 ottobre 2020, chiedendo che gli venga affidata, con effetto immediato, la custodia parentale sui figli e in via subordinata, la trasmissione dell'incanto all'Autorità di prime cure per nuova decisione. Il reclamante contesta le considerazioni alla base della decisione impugnata, indicando che la medesima non sarebbe sufficientemente motivata. Le chiare perizie e le valutazioni agli atti avrebbero evidenziato i limiti oggettivi della madre e non avrebbero invece rilevato limitazioni alla capacità genitoriale o alla gestione della cura ed educazione da parte del padre. RE 1 lamenta che per poter togliere la custodia ad un genitore servirebbero motivi seri e gravi, ricordando di essersi occupato dei figli per oltre due anni (dal ricovero della madre nel 2016 alla decisione supercautelare del 2018). RE 1 ribadisce anche in questa sede la necessità di istituire una curatela educativa in favore dei minori. Il reclamante contesta che l'Autorità oltre a revocare la custodia avrebbe, de facto, pure revocato l'autorità parentale (attribuendo alla sola madre la scelta delle cure e degli operatori sanitari e la competenza del percorso scolastico).

E. 4

Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed., 2019, nota 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

E. 5

In concreto appare opportuno fare determinate puntualizzazioni e chiarimenti, ritenuto che la decisione in esame è priva di fondamenti e basi giuridiche, nonché delle adeguate motivazioni.

E. 5.1

Giusta l'art. 296 cpv. 1 CC l'autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio. Il cpv. 2 sancisce come regola l'autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo stato civile

dei genitori (Messaggio concernente una modifica del CC, Autorità parentale , del 16 novembre 2011, FF pag. 8040). L'autorità parentale congiunta può essere istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298 a CC) o con una decisione dell'Autorità di protezione o del giudice (art. 298 b CC; COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014, n. 3 segg.). Secondo l'art. 301 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. L'art. 302 CC (educazione) dispone altresì che i genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.

E. 5.2

Il diritto di determinare il luogo di dimora dei figli è una componente dell'autorità parentale ed è stabilita di principio congiuntamente ai genitori, fatta riserva per gli accordi intervenuti tra le parti o per il disciplinamento disposto dal giudice o dall'autorità di protezione a norma degli artt. 298a e 298b CC (Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6°ed., 2019, N. 1110 pag. 731 e N.1116 pag. 736-737). Conformemente all'art. 298 d CC, ad istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). Ciò è in particolare il caso della toltà della custodia quale misura di protezione fondata sull'art. 310 CC (Meier/Stettler , op. cit., N. 1110 e N 2615 pag. 731-732, N. 1116 e N. 2637 pag. 736-738).

E. 5.3

Ai sensi dell'art. 301a cpv. 1 CC, l'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative dell'autorità parentale. Il concetto generico di "custodia" si esaurisce oramai nella sola "custodia di fatto", ovvero la gestione quotidiana del figlio e l'esercizio dei doveri legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III 17 consid. 3.2.2). Dall'entrata in vigore della revisione del diritto sull'autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di "diritto di determinare il luogo di dimora del figlio" (droit de déterminer le lieu de résidence , Aufenthaltsbestimmungsrechts ; cfr. titolo marginale dell'art. 310 CC; Meier/Stettler , Droit de filiation, n. 1291 pag. 847). Il diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell'autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid , ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier , ad art. 310 CC n. 1).

E. 5.4

L'Autorità parentale congiunta, ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC) non implica necessariamente una custodia alternata. Contestualmente alla decisione sull'autorità parentale, l'autorità di protezione disciplina anche le altre questioni litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o la partecipazione alla cura, l'autorità tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori (art. 298 b cpv. 3 e 3bis CC). In caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio l'autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata (art. 298 b cpv. 3ter CC). Chiamato a

statuire in proposito, tuttavia, il giudice deve, esaminare se una custodia alternata sia possibile e compatibile con il bene del minore, (art. 298 cpv. 2ter CC), principio fondamentale per l'attribuzione dei diritti parentali, al quale gli interessi dei genitori devono cedere il passo (STF 5A_147/2019 n. 2.1). Al giudice incombe verificare alla luce delle situazioni di fatto attuale e previgente se una custodia alternata appare effettivamente idonea a preservare il bene del minore (DTF 142 III 612 consid. 4.2). Fra i criteri da esaminare sono da citare le capacità educative dei genitori, che devono essere date per entrambi, e l'esistenza di una buona capacità e volontà comunicativa, essenziale viste le misure d'organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede (cfr. STF 25 marzo 2020 n. 5A_147/2019 n. 2.1). Vanno altresì considerati il desiderio del figlio, e la situazione previgente. Fatta riserva per le capacità educative dei due genitori, evidentemente imprescindibili per l'instaurazione della custodia alternata, tutti gli altri criteri sono indipendenti. I criteri della stabilità e della possibilità di un genitore di occuparsi personalmente di un figlio avranno un ruolo preminente in caso di lattanti e figli in bassa età. La capacità di collaborazione dei genitori sarà di contro più importante quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più complessa. Se il giudice giunge alla conclusione che una custodia alternata non è nell'interesse del minore, il giudice attribuisce la custodia a uno dei genitori, prendendo in considerazione essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l'esame della capacità di ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l'altro genitore. Pertanto i criteri da esaminare per l'attribuzione della custodia restano essenzialmente quelli definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità educative dei genitori, le relazioni personali fra genitori e figlio, l'attitudine dei genitori a prendersi cura dei figli personalmente e a occuparsene. Dovrà essere scelta la soluzione che meglio potrà assicurare al minore la stabilità delle relazioni necessarie ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale e intellettuale. Nel caso di capacità educative e di cura equivalenti fra i genitori dovrà essere privilegiata la "stabilità delle relazioni" (evitare cambiamenti inutili). Pure importante è l'attitudine a favorire i contatti fra il figlio e l'altro genitore (Meier/Stettler , op. cit., N. 1155 segg. pag. 764).

E. 6

Nel caso in esame, i genitori di PI 1 e PI 2 – non coniugati – detengono congiuntamente l'autorità parentale sulla base dell'accordo concluso in sede d'udienza il 9 febbraio 2015 (cfr. confermata con convenzione 28 maggio 2015 e approvata in sede d'udienza il 1° giugno 2015). Questa regolamentazione non è stata contestata dalle parti. Come risulta dagli atti, inizialmente la custodia dei figli è stata affidata alla madre (cfr. verbale udienza 1° giugno 2015). Dall'incarto emerge che da subito la Rete si è attivata a sostegno della madre (cfr. curatela educativa, decisione 3 aprile 2015, rapporto UAP 23 dicembre 2016). A seguito del ricovero in CPC di PI 1 (23 dicembre 2016), i figli sono prontamente stati accolti dal padre. L'affidamento provvisorio al padre è stato inizialmente confermato in sede d'udienza (16 gennaio 2017): l'Autorità aveva disposto che il padre avrebbe continuato ad occuparsi, accogliere ed accudire i bambini fino a nuova decisione e che i bambini avrebbero trascorso un fine settimana ogni due dai nonni materni. Mediante decisione 8 agosto 2017 l'Autorità di protezione ha affidato i minori, in via cautelare, alle cure ed educazione del padre (custodia), garantendo alla madre regolari relazioni personali. Nel contempo l'Autorità ha ordinato una perizia psichiatrica sulla madre (dr. ssa med. _____).

E. 6.1

Dalla perizia psichiatrica della dr. ssa med. _____ del 22 maggio 2018 è emerso che CO 2 è affetta, da anni, da una sindrome affettiva bipolare, con episodi maniacali e depressivi. La perita ha precisato che è necessario che la signora continui un trattamento psichiatrico regolare che permetta il riconoscimento tempestivo delle fasi depressive e maniacali, con prevenzione delle ricadute. Dalla perizia emerge che la peritanda, pur avendo coscienza della malattia, fatica a capire che nelle fasi acute in suo comportamento inadeguato ha ripercussioni anche sui figli. Dalla perizia emerge altresì che CO 2 è solo parzialmente in grado di esercitare le sue capacità genitoriali nei confronti dei figli, e nel bilancio delle capacità “prevalgono nettamente i limiti rispetto alle risorse”. La perita ha precisato che per tali difficoltà non è in grado da sola di sostenere adeguatamente i figli nel loro processo di crescita. Pertanto deve essere aiutata da un terapeuta nella relazione con i figli e deve continuare il trattamento farmacologico con stabilizzatore dell'umore. Quanto al padre la dr. ssa med. _____ indica che RE 1 è in grado di supportare i figli nel processo di crescita e di progressiva automizzazione ed ha capacità di accudimento. Al riguardo la perita conclude che il padre non presenta limiti negli indicatori di idoneità genitoriali ed è in grado da solo di sostenere adeguatamente i figli nel loro processo di crescita attraverso adeguati atteggiamenti di accoglienza, comprensione, di approvazione, ed incoraggiamento durante il processo di crescita, di automizzazione e di allentamento da se.

E. 6.2

Dalla valutazione psico-diagnostica dello psicologo e psicoterapeuta _____ (26 marzo 2019) sui minori (ordinata dall'Autorità di prime cure) è in particolare emerso un'importante conflitto parentale (mancanza di fiducia reciproca). Il perito ha però negato che vi sia una “sindrome da alienazione parentale, poiché entrambi i genitori paiono nutrire sincero affetto, genuino attaccamento e sufficiente coscienza della loro sofferenza”. “In mezzo a tutto” secondo _____ “stanno PI 2 e PI 1 il cui lato psichico, unitamente ai sintomi comportamentali ed emozionali che hanno sviluppato nel tempo, riflette consciamente sia gli effetti della lacerazione genitoriale, sia gli aspetti bipolari del materno: stato depressivo/inibico a carico di PI 2 e stato ipertimico per ciò che riguarda il funzionamento di PI 1”. Il perito ha concluso che entrambi i fratelli mostrano i segni di una sofferenza psichica prodottasi dal conflitto dei genitori e dal permanere di uno stato di instabilità e contesa nell'attualità a cui non è estranea la patologia della madre e la sfiducia paterna nei suoi confronti. Oltre ad una presa a carico per i minori, ed un seguito terapeutico per la madre, lo psicologo _____ ha invitato l'Autorità di protezione a ripristinare una curatela educativa.

E. 6.3

A seguito dell'apertura di un procedimento penale nei confronti del padre (19 marzo 2020), mediante decisione supercautelare 20 marzo 2020 l'Autorità di protezione ha restituito alla madre la custodia dei figli e sospeso le relazioni personali padre-figli (2020). Malgrado il decreto d'abbandono da parte del procuratore pubblico (28 agosto 2020) e i tanti solleciti da parte del padre, volti a ripristinare la custodia, l'Autorità di protezione è rimasta inattiva. Con sentenza 6 ottobre 2020 la Camera di protezione ha accolto il reclamo di RE 1 per ritardata giustizia e assegnato un termine all'Autorità di prime cure per procedere ed emanare la decisione cautelare che le compete in relazione alla custodia dei figli e alla regolamentazione delle relazioni personali. L'Autorità, senza ulteriori disamine e con una

scarna motivazione, ha emesso la decisione 26 ottobre 2020 oggetto della presente, confermando de facto la decisione supercautelare.

E. 6.4

Come risulta dagli atti, dal 26 gennaio 2021 CO 2 è stata nuovamente ricoverata in regime coattivo presso la CPC di _____ (cfr. certificato 11 febbraio 2021). Nel certificato medico 15 febbraio 2021 il capoclinica della CPC ha puntualizzato che nelle settimane precedenti al ricovero la paziente avrebbe sviluppato un delirio paranoide, affermando di esser perseguitata dall'ex-compagno che avrebbe avuto atteggiamenti violenti su di lei e sui figli. Nella giornata del ricovero la paziente si recava sul balcone per gridare tali paure al vicinato e venivano allertate le forze dell'ordine e la croce verde. I soccorritori riferivano di aver trovato, nella pattumiera, i farmaci che la paziente avrebbe dovuto assumere. In Pronto Soccorso l'interessata avrebbe poi affermato di non voler assumere alcun medicamento e di non voler essere più seguita dalla dr. _____. Durante il corso della degenza in CPC, assumendo regolarmente la terapia farmacologica prescritta, si assisteva ad un miglioramento del quadro clinico.

E. 6.5

La curatrice di rappresentanza, avv. _____, che con ogni evidenza ha preso visione dell'incarto completo, ha altresì rilevato che agli atti vi sono diversi rapporti che andrebbero aggiornati a fronte dell'evoluzione – non tranquillizzante – della situazione familiare, precisando, a giusto titolo, che le conclusioni peritali in particolare non possono essere neglette, poiché redatte dopo un approfondito esame della situazione. Ora, nel caso in esame, la decisione impugnata è sprovvista dei basilari fondamenti giuridici. Le motivazioni a fondamento dell'affidamento dei minori alla madre non si conformano minimamente con i criteri giurisprudenziali (sopra ricordati, cfr. consid. 5.2-5.4) per l'attribuzione della custodia parentale. Già solo per questo motivo andrebbe ritornata all'Autorità di prime cure. In ogni caso, alla luce del recente ricovero coatto della madre, come chiesto dal reclamante, auspicato dalla curatrice di rappresentanza e condiviso dalla stessa Autorità di protezione (benché solo nelle recenti conclusioni 24 marzo 2021) l'incarto va retrocesso all'Autorità stessa perché si determini nuovamente.

E. 7

In simili circostanze, il dispositivo n. 1 deve essere annullato e l'incarto ritornato all'Autorità di protezione. Questa dovrà determinarsi nuovamente, entro il 31 maggio 2021, sulla custodia di PI 1 e PI 2 alla luce dei dispositivi di legge e della giurisprudenza in materia, tenendo debitamente conto segnatamente delle risultanze delle complete e scrupolose perizie già agli atti (in particolare la perizia psichiatrica della dr. ssa med. _____ su CO 2, l'esame delle capacità genitoriali attestate per i genitori dalla stessa dottoressa e la valutazione psico-diagnostica dei minori ad opera dello psicologo _____), delle risultanze del recente ricovero della madre e dei rapporti della scuola frequentata dai minori (approfondimenti richiesti e ottenuti dalla curatrice di rappresentanza agli atti, cfr. 17 febbraio 2021). Previa consultazione della Rete, se del caso con nuova audizione delle parti (ritenuto che l'ultima udienza ha avuto luogo oltre un anno fa il 27 gennaio 2020), l'Autorità di prima sede dovrà dunque emettere una decisione di merito sulla custodia, non escludendo a priori l'eventualità di una custodia alternata. Tutto ciò nell'interesse prioritario del bene dei minori e non già dei genitori, come erroneamente sembra sostenere la resistente. L'Autorità di protezione va resa attenta che le risultanze dei

certificati della dr. ssa med _____ (psichiatra di CO 2) come pure quelli della dr.ssa med _____ (pediatra dei minori), sono in ogni caso da considerare quali valutazioni di parte essendo gli stessi, con ogni evidenza, specialisti scelti dalle parti e non già nominati dall’Autorità stessa. Come recentemente evocato dal Tribunale federale, l’esperto mandato da una parte non può essere né indipendente né imparziale, ragion per cui il suo referto deve essere considerato una perizia privata e non riveste la medesima forza probante della perizia giudiziaria. Gli esiti di una tale perizia sono sottoposti al principio del libero apprezzamento delle prove e devono essere considerati come delle mere allegazioni di parte (DTF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2, STF 6B_955/2019 dell’11 ottobre 2019 consid. 3.1), analogamente ai certificati medici prodotti dalle parti (cfr. DTF 140 III 16 consid. 2.5 e DTF 140 III 24 consid. 3.3.3; sentenza CDP 21 febbraio 2020, inc. CDP 9.2019.159 consid. 3.8). Va ricordato che a seguito della presente decisione la procedura si ritrova allo stadio precedente all’emanazione della decisione “di merito” qui annullata, vale a dire quello in cui la misura supercautelare era ancora in vigore. L’annullamento della decisione impugnata fa infatti rinascere la misura supercautelare (cfr. DTF 139 III 86, consid. 1.1.1; sentenza CDP del 25 febbraio 2021 inc. 9.2020.120 consid. 7). L’Autorità di protezione va di conseguenza invitata a procedere speditamente a quanto di sua incombenza, ritenuto che la decisione supercautelare è per sua stessa natura destinata ad avere una breve durata.

E. 8

Nel dispositivo n. 3 l’Autorità di protezione ha conferito alla sola madre la competenza nella scelta degli operatori sanitari dei figli, così come del percorso scolastico dei figli. La sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione in relazione a detta misura. Come a giusto titolo rilevato dal reclamante un simile modo di procedere non può essere condiviso. L’esercizio comune dell’autorità parentale implica infatti pure la condivisione della responsabilità fra i genitori dell’educazione dei figli (componente dell’autorità parentale: art. 301 CC) (Meier/Stettler, op. cit., N. 1273 segg. pag. 834). Mediante tale disposto, peraltro privo di qualsiasi fondamento o motivazione, l’Autorità ha di fatto posto una limitazione – non motivata – all’autorità parentale del padre. La misura, non motivata e neppure rispettosa del principio di proporzionalità (art. 311 CC), va pertanto annullata.

E. 9

Visto quanto sopra, nella misura in cui verrà previsto un diverso disciplinamento relativo alla custodia parentale (dispositivo 1), l’Autorità di protezione dovrà con ogni evidenza provvedere pure di conseguenza al disciplinamento delle relazioni personali, vacanze e tutte le questioni connesse alla cura dei minori (dispositivi 2, 4-7). Tali dispositivi, neppure messi in discussione in sede di reclamo, restano pertanto in vigore fino al nuovo disciplinamento (dispositivi 2, 4-7). A titolo abbondanziale, come a giusto titolo previsto dalla curatrice di rappresentanza e a scanso di equivoci, si rileva che la regolamentazione delle vacanze pasquali è già stata oggetto della decisione ora in esame. L’Autorità di protezione ha infatti disposto che i minori trascorreranno la Pasqua 2021 con il padre (cfr. disp. 6 b). Tale circostanza è stata confermata dall’Autorità di protezione in sede d’osservazioni (24 marzo 2021) ed è stata ammessa dalla stessa CO 2 (24 marzo 2021).

E. 10

La decisione viene confermata anche in relazione al servizio di sostegno e accompagnamento SAE (dispositivo 8). Al riguardo ci si limita ad osservare che tale misura, peraltro neppure messa in discussione dalle parti, è supportata dalla Rete e già in

atto da tempo.

E. 11

Quanto al dispositivo 9 con il quale l'Autorità ha disposto che RE 1 dovrà rifondere a CO 2 gli assegni famigliari da lui percepiti dal mese di marzo 2020: nella misura di due terzi per il mese di marzo 2020 e di seguito integralmente: immediatamente attenersi al pagamento regolare e mensile dei contributi alimentari fissati nel contratto di mantenimento –convenzione 28.05.2015, omologato con decisione n. 123.2015 del 1.06.2015, pure a far tempo dal mese di marzo 2020: per il mese di marzo nella misura di due terzi e poi da aprile 2020 integralmente ci si limita a precisare che la portata di tale dispositivo ha unicamente carattere declamatorio. Vista la contestazione in relazione agli avvenuti versamenti, spetterà semmai al giudice civile pronunciarsi sui medesimi.

E. 12

Vista la conflittualità parentale, che trapela dagli atti e neppure è messa in discussione dalle parti, la nomina di un curatore educativo appare indispensabile. Detta figura, già presente nel 2015, è stata di nuovo chiesta dal padre. Lo stesso psicologo _____, nella valutazione del 16 gennaio 2019, aveva suggerito all'Autorità di prime cure il ripristino della curatela educativa. Ora, malgrado il lungo tempo trascorso e gli innumerevoli solleciti da parte di RE 1 (ancor nel reclamo 8 aprile 2020) l'Autorità di prime cure non ha ancora formalizzato la nomina. Nella decisione impugnata (consid. 28) l'Autorità di protezione aveva precisato di avere difficoltà a reperire una figura professionale idonea. Con le ultime osservazioni 24 marzo 2021 l'Autorità ha però aderito e riconosciuto alla necessità di una simile misura di protezione, anticipando di essere in contatto con l'UAP per la scelta della figura da nominare. L'Autorità di protezione va dunque invitata a procedere immediatamente a quanto di sua incombenza.

E. 13

Dagli atti risulta che nonostante quando già emerso dalle perizie agli atti in relazione alla situazione psichica della madre e malgrado l'aggravarsi della condizione della stessa, che ha condotto al ricovero coatto, l'Autorità è rimasta inattiva; ciò malgrado i vari solleciti del padre (1° febbraio, 9 febbraio, 15 febbraio 2021). Neppure può essere condiviso il fatto che l'Autorità abbia tollerato, che i minori fossero temporaneamente affidati ai nonni materni (già da gennaio 2021) all'insaputa del padre e questo malgrado questi si sia offerto di supportare la madre ed occuparsi dei figli durante la sua assenza. Un simile modo di procedere non può in alcun modo essere tollerato. Questo alla luce del fatto che il padre aveva già avuto la custodia dei minori per oltre due anni. Una copia della presente decisione va di conseguenza trasmessa all'Ispettorato della Camera di protezione perché faccia i debiti accertamenti, le opportune valutazioni e segnali eventuali irregolarità passibili di sanzione (v. art. 11 lett. d ROPMA).

E. 14

Visto quanto precede, senza che sia necessario approfondire oltre la fattispecie in questa sede (a garanzia del doppio grado di giudizio), il reclamo va parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e n. 3 annullati. L'incarto è trasmesso all'Autorità di prime cure perché proceda ai sensi dei considerandi precedenti.

E. 15

Nel suo reclamo, RE 1 postula la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'ammissione al gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso concreto, alla luce della documentazione che comprova l'indigenza del richiedente (plico agli atti) e del parziale accoglimento del medesimo, la domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio può essere accolta. Dal canto suo, anche la resistente CO 2, nelle sue osservazioni ha postulato di essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ella non spende però parola alcuna per giustificare l'asserita indigenza, né fornisce alcun tipo di documentazione atta a comprovare la sua situazione economica. La sua domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non può dunque essere accolta in questa sede.

E. 16

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione delle circostanze del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo. Non si assegnano ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.